



AVVOCATURA DELLO STATO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SULLA
DISCIPLINA DI ISTITUTI CONTRATTUALI RELATIVI
ALL'ORARIO DI LAVORO

ANNO 2023

Il giorno 14 novembre 2023, in seduta telematica tramite piattaforma Teams, si sono riuniti la delegazione di parte pubblica, presieduta dal Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato Avv. Maurizio Greco e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali 2019-2021 del 9 maggio 2022.

L'Avvocatura dello Stato e le Organizzazioni Sindacali aventi titolo,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio del 2018;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto Funzioni centrali, per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022,

Vista l'ipotesi di Accordo sulla disciplina di istituti contrattuali relativi all'orario di lavoro sottoscritta il 30 maggio 2023;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva in data 30/10/2023, n. 68118, con la quale il suddetto Dipartimento rilascia parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo in parola alle condizioni e nei limiti ivi indicati, come di seguito precisati: *«si osserva che le disposizioni di cui all'art. 3 di tale ipotesi concernente "Flessibilità pausa" e all'art. 4 relativo a "Fruizione riposo compensativo", non costituiscono oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7 del CCNL Comparto funzioni centrali 2019/2021 e, quindi, sono asseverabili nella misura in cui si limitino a riprodurre le corrispondenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro (rispettivamente; art. 22 "Pausa" del citato CCNL 2019/2021 e art. 25 "Lavoro straordinario e riposi compensativi" del CCNL, Comparto funzioni centrali 2016/2018). In particolare, poi, le disposizioni di cui al comma 2 del predetto art. 3, concernenti la fruizione della pausa pranzo, poiché attengono alla concreta organizzazione del lavoro e perciò non trovano corrispondente disciplina nel CCNL, dovranno essere espunte dal testo dell'accordo in sede di sottoscrizione definitiva.»;*

Considerato che, al fine di recepire le osservazioni formulate dal suddetto Dipartimento, nel testo dell'ipotesi di Accordo 30 maggio 2023, ai fini della definitiva sottoscrizione occorre espungere gli articoli 3 e 4;



SOTTOSCRIVONO DEFINITIVAMENTE

Il Contratto integrativo sulla disciplina di istituti contrattuali relativi all'orario di lavoro, di seguito riportato:

Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e, per quanto applicabile, si estende anche al personale comandato da altre amministrazioni.
2. Gli effetti del presente Accordo decorrono dal giorno successivo a quello di sottoscrizione, salvo diversa prescrizione nello stesso contenuta.
3. Il presente Accordo, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni contrattuali rimangono, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNI.
4. Le materie e gli istituti regolati dal presente Accordo potranno essere integrati da contrattazioni successive.
5. È fatta salva, comunque, la preminenza del CCNL del comparto Funzioni centrali sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali.

Art. 2

Limite individuale annuo banca delle ore

1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita presso l'Avvocatura dello Stato, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore come disposto dall'art. 27 comma 1 del CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018.
2. Il dipendente interessato richiede espressamente di avvalersi della banca delle ore indicando la quantità di ore di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate che devono confluire nel proprio conto individuale. Il limite complessivo annuo individuale è fissato in 100 ore, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018.
3. Le ore di cui all'art. 27 comma 2, su richiesta del lavoratore possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.



Avvocatura Generale dello Stato

Roma, 14 novembre 2023

Per l'Amministrazione

Il Segretario Generale

Per le Organizzazioni Sindacali

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

CONFINTESA FP

CONFSAL UNSA

FLP

USB PI